

## ARTICOLO 68

# I raggruppamenti temporanei di imprese

Giuseppe Lo Monaco  
Chiara Maraniello

*Scompare la distinzione tra raggruppamento orizzontale e verticale. Le imprese del RTI dovranno continuare a specificare le quote di esecuzione delle prestazioni in seno al raggruppamento*

**I**l raggruppamento temporaneo di imprese costituisce applicazione particolare del più generale principio di cd. neutralità delle forme degli operatori economici, rispondente alla necessità di garantire un più ampio accesso agli appalti pubblici favorendo una maggior cooperazione possibile tra imprese, sia nell'interesse di queste ultime sia nell'interesse primario dell'amministrazione. Emergono così l'ottica proconcorrenziale e il correlativo principio del *favor participationis* sotteso all'istituto, tali da consentire l'ingresso sul mercato di imprese di dimensioni minori che non potrebbero partecipare individualmente perché inidonee al completo assolvimento delle prestazioni dedotte in appalto o perché semplicemente sprovviste dei requisiti di accesso alle gare fissati dalle amministrazioni appaltanti.

Il Codice 2023, su pungolo della giurisprudenza comunitaria, disciplina il RTI all'art. 68, innovandolo profondamente. La novità più impattante è il venir meno della definizione di raggruppamento c.d. "orizzontale"

e raggruppamento c.d. "verticale", che ha accompagnato per circa venti anni le imprese nella predisposizione delle offerte di gara ed ha generato una importante e copiosa giurisprudenza. È appena il caso di ricordare che la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e raggruppamenti verticali muoveva dal contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: (i) il raggruppamento orizzontale si caratterizzava per il fatto che le imprese associate (o associate) fossero portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre (ii) il raggruppamento verticale era connotato dalla circostanza che l'impresa mandataria apportasse competenze e requisiti specifici incentrati sulla prestazione prevalente/principale, diversi da quelle delle mandanti, funzionali alle prestazioni qualificate come scorribili/secondarie.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, già previsto all'art. 48 del Codice 2016 e prima ancora

all'art. 37 del Codice 2006, risponde agli artt. 63 e 19, comma 2 della dir. 2014/24/UE.

La nuova configurazione del RTI risponde, come meglio si dirà più in avanti, ad una sollecitazione da parte del diritto eurounitario: il riferimento è da ultimo alla sentenza Caruter della Corte di Giustizia del 28 aprile 2022, in causa C-642/2020, che denuncia una discordanza tra il raggruppamento temporaneo di imprese come architettato dal diritto dell'Unione Europea e la disciplina nazionale di cui al Codice del 2016.

La CGUE ha affermato che l'art. 83, comma 8, del Dlgs 50/2016, imponendo all'impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni "in misura maggioritaria" rispetto a tutti i membri del raggruppamento, fissa una condizione più restrittiva di quella prevista dalla direttiva eurounitaria.

La dir. 2014/24/UE (i) autorizza la stazione appaltante a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento (art. 63,